

**ALFA S.p.A.**

---

---

\* \* \*

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE**

**della**

**ALFA S.p.A.**

**a favore della BETA S.r.l.**

---

---

**ai sensi dell'art. 2506-bis, c.c.**

\*\*\*\*\*

## Sommario

PREMESSA.....	3
1. Società partecipanti alla scissione.....	3
1.1 Società scissa .....	3
1.2 Società beneficiaria .....	4
2) Tipo ed oggetto della scissione.....	4
3) Statuti delle società.....	5
3.1 Società scindenda .....	5
3.2 Società beneficiaria.....	6
4) Data di effetto della scissione .....	6
4.1 Effetti civilistici e contabili.....	6
4.2 Effetti fiscali: imposte dirette ed indirette .....	6
5) Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro .....	7
6) Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria .....	7
7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote .....	7
8) Vantaggi proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti.....	8
9) Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire .....	8
10) Relazione dell'Organo amministrativo e degli esperti .....	9
11) Motivazioni economiche della scissione .....	9
12) Pubblicazione del progetto di scissione .....	11
13) Altre informazioni.....	11

## **PREMESSA**

Il presente progetto di scissione è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione della Alfa S.p.A. (di seguito anche "società scindenda" o "società scissa" o "Scissa") ai sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter del codice civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale proporzionale della società in parola, in favore della Beta S.r.l. società che direttamente ed indirettamente detiene il 100% delle azioni della società scissa (di seguito anche "società beneficiaria" o "Beneficiaria").

In particolare, l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea della Alfa S.p.A., prevede il trasferimento alla Beta S.r.l. degli *asset* immobiliari come meglio identificati al paragrafo 7 del presente "progetto di scissione".

L'obiettivo dell'operazione di scissione è quello di separare il compendio immobiliare (costituito esclusivamente da un contratto di *leasing* immobiliare) dall'attività svolta dalla Alfa S.p.A.

Tale separazione, oltre ad ottimizzare la gestione dei due rami di azienda, consentirebbe una riduzione del rischio complessivo aziendale in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità che per loro natura presentano gradi di rischiosità diversi fra loro.

A seguito dell'operazione descritta, la suddetta società beneficiaria eserciterà un'attività immobiliare e di servizi, mentre la società scissa continuerà nella sua attività di produzione.

## **1. Società partecipanti alla scissione**

### **1.1 Società scissa**

"ALFA S.p.A.", con sede in \_\_\_\_\_, capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_ Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_, R.E.A. n. \_\_\_\_\_.

- Organi sociali:

#### **a. consiglio di amministrazione:**

**b. collegio sindacale:**

**c. soggetto incaricato della revisione legale**

- Oggetto sociale: la Società ha per oggetto le seguenti attività:
- Iscritta presso il Registro delle Imprese \_\_\_\_\_.
- Iscritta presso il R.E.A. di Ancona al \_\_\_\_\_.

**1.2 Società beneficiaria**

- Denominazione sociale: la denominazione sociale della scissa è "BETA S.R.L."
- Tipo: Società a responsabilità limitata con unico *socio*.
- Sede sociale: \_\_\_\_\_
- Organi sociali:
  - a. Amministratore unico e rappresentante legale
  - b. Revisore Legale:
    - Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 1.000.000,00= interamente posseduto, a titolo di proprietà, da \_\_\_\_\_.
    - Oggetto sociale: la Società ha per oggetto:  
\_\_\_\_\_.
  - Attività esercitata: la Società esercita prevalentemente, presso la sede legale, l'attività di \_\_\_\_\_.
  - Iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, \_\_\_\_\_
  - Iscritta presso il R.E.A. di Roma al n. \_\_\_\_\_.

**2) Tipo ed oggetto della scissione**

Il progetto prevede la scissione parziale della Scissa, che conseguentemente continua la propria attività caratteristica, mediante assegnazione del suo compendio immobiliare a favore della Beneficiaria preesistente che possiede (direttamente ed indirettamente) l'intero capitale della Scissa. Tale fattispecie risulta regolata mediante rinvio effettuato dall'art. 2506ter, del Codice civile, all'art. 2505, C.c. che disciplina la fusione mediante incorporazione di società interamente posseduta dalla incorporante.

La scissione ha per oggetto l'assegnazione alla Beneficiaria degli elementi dell'attivo e del passivo della Scissa afferenti alla componente immobiliare della società, costituita da immobili di varia natura detenuti in *leasing* individuati dettagliatamente nell'Allegato B. Per effetto della scissione di tale componente immobiliare, saranno altresì oggetto di trasferimento tutti i contratti, atti e rapporti strettamente inerenti agli elementi patrimoniali trasferiti, compresi gli impegni ed obblighi ad essi specificatamente riferibili. Alla luce di quanto sopra, la scissione della ALFA Spa in favore della BETA Srl non genera né rapporto di concambio né emissione e assegnazione di nuove azioni poiché non si procede ad incrementare il capitale sociale della beneficiaria. Quest'ultima, pertanto, riceve "in apporto" il compendio immobiliare costituente una frazione dell'unitario patrimonio della Scissa e contestualmente, essendo un soggetto OIC *adopter*, riduce il valore della partecipazione detenuta nella GAMMA Holding S.p.a. (che detiene il 98% delle azioni della Scissa) la quale a sua volta riduce il valore della propria partecipazione nella Scissa, proporzionalmente al valore del compendio immobiliare scisso. Infine, non si genereranno avanzi o disavanzi da annullamento poiché sia la partecipazione che la Beneficiaria detiene nella GAMMA Holding S.p.a. sia la partecipazione che quest'ultima detiene nella Scissa, sono (e/o saranno) valutate con il metodo del Patrimonio Netto.

Da un punto di vista contabile in capo alla Società Scissa, trattandosi di operazione *under common control* non suscettibile di generare valore aggiunto, non potrà essere applicato il principio IFRS 3, bensì come indicato negli orientamenti preliminari di Assirevi, troverà applicazione quanto riportato nel Documento OPI n. 1 revised 2016.

### 3) Statuti delle società

#### 3.1 Società Scissa

Lo statuto della ALFA S.p.a., che non subisce alcuna modifica per effetto della scissione, viene allegato al presente progetto sotto la lettera B).

### *3.2 Società Beneficiaria*

Lo statuto della BETA S.r.l., che non subisce alcuna modifica per effetto della scissione e resterà quindi quello attualmente in vigore.

#### 4) Data di effetto della scissione

##### *4.1 Effetti civilistici e contabili*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2506-quater, comma I, c.c., la scissione avrà effetto legale e fiscale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese in cui è iscritta la Scissa ed a quello dove è iscritta la Beneficiaria.

Per quanto attiene, invece, gli effetti contabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 2504 - bis e 2506 - quater, c.c., gli stessi saranno fatti decorrere dal primo giorno del mese in cui sarà eseguita l'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese in cui è iscritta la Scissa ed a quello dove è iscritta la Beneficiaria.

##### *4.2 Effetti fiscali: imposte dirette ed indirette*

Da un punto di vista fiscale, si rappresenta quanto segue:

- Ai fini delle imposte sui redditi, l'operazione è neutrale come previsto dall'art. 173, comma 1, T.U.I.R. e pertanto non costituisce il presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze. Gli obblighi di versamento degli acconti, così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta antecedenti alla data di efficacia dell'operazione restano in capo alla scissa (cfr. art. 173, cc. 5 e 12, TUIR). Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, c. 6, TUIR).
- Ai fini I.V.A., l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), D.P.R. n. 633/1972,
- Ai fini delle imposte sui trasferimenti, la presente scissione sconta le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

#### 5) Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Essendo l'operazione di scissione in favore del socio unico dell'unico socio (fra partecipazioni dirette ed indirette) della Scissa non si genera alcun rapporto di concambio e non si prevede l'emissione ed assegnazione di nuove azioni/quote dal momento che non si procede ad incrementare il capitale sociale della Beneficiaria; inoltre, la Scissa non provvederà a ridurre il proprio capitale sociale poiché tale operazione incide esclusivamente sulle proprie riserve di utili disponibili le quali verranno contestualmente ricostituite in capo alla società beneficiaria.

Tale operazione, seppur non direttamente disciplinata dall'ordinamento giuridico, ricalca in toto la scissione in favore del socio unico, pertanto non si ravvisano profili ostativi all'esecuzione di tale operazione a condizione che, come nel presente caso, l'operazione abbia i caratteri di una operazione di effettiva riorganizzazione aziendale, come già affermato dalla miglior dottrina notarile<sup>1</sup>.

#### 6) Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Tenendo conto di quanto esposto al precedente paragrafo 5), il Capitale sociale della Beneficiaria non si incrementa per effetto dell'assegnazione del patrimonio oggetto di scissione e rimane, pertanto pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00) rappresentato da un'unica quota sottoscritta interamente da \_\_\_\_\_.

#### 7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote

Non sussistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote, e non si prevedono trattamenti particolari o privilegiati a favore dei soci.

---

<sup>1</sup> A tal proposito si veda: Busani Angelo in *“La scissione nell'unico socio dell'unico socio”* in La Società 5/2011.

## 8) Vantaggi proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti

Non si prevedono vantaggi particolari per gli Amministratori delle società partecipanti alla scissione.

## 9) Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire

Il trasferimento del compendio immobiliare per effetto della scissione verrà realizzato in continuità di valori contabili e fiscali. L'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente progetto di scissione, riporta l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla Beneficiaria, con riferimento ai valori risultanti dalla situazione patrimoniale della Scissa alla data del 31 dicembre 2022.

Relativamente agli elementi patrimoniali individuati, si precisa che sono oggetto di trasferimento anche tutti i contratti e rapporti ad essi relativi o connessi.

Ovviamente, l'esatto ammontare delle attività e passività trasferite verrà determinato (ed acquisito dalla Beneficiaria) nella misura che risulterà alla data di effetto contabile della scissione.

Si ricorda, infine, che le attività e passività assegnate per scissione, individuate con riferimento alla data del 31 dicembre 2022, potranno risultare modificate alla data di effetto della scissione, a causa di operazioni di gestione, investimento e disinvestimento. Ne deriva che, saranno altresì oggetto di assegnazione quegli elementi dell'attivo e del passivo che dovessero sopravvenire, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e la data di effetto della scissione, strettamente connessi a quelli individuati nell'Allegato A, ovvero afferenti ai rapporti contrattuali trasferiti.

È oggetto di trasferimento per effetto della scissione il seguente contratto di locazione finanziaria in essere con ABC Leasing S.p.A. relativo ad un complesso immobiliare situato in \_\_\_\_\_: Contratto di Leasing immobiliare con n. \_\_\_\_\_

Tuttavia, considerando che la Scissa è soggetto *IAS Adopter* il quale contabilizza il contratto di leasing secondo il principio IFRS 16, da un punto



contabile, il patrimonio scisso sarà rappresentato dall'immobile al netto del proprio fondo di ammortamento e dal debito residuo nei confronti della Società di *leasing*, come più dettagliatamente definito nell'Allegato A del presente Progetto di scissione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### 10) Relazione dell'Organo amministrativo e degli esperti

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2506 *-ter*, c. 3, c.c., non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- Situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-*quater*, c.c.
- Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'art. 2501 - *quinquies* e 2501 *sexies*, c.c.

#### 11) Motivazioni economiche della scissione

Poiché in virtù dell'art. 2506 - *ter*, c. 4, c.c. non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi economici che hanno indotto a procedere con la scissione, soffermandosi anche sull'assenza di profili di elusività dell'operazione come chiaramente affermato nella Massima relativa al Parere n. 24 del 25 luglio 2006 del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive. Nella citata pronuncia si legge, infatti, che "*una scissione parziale proporzionale non presenta aspetti di elusività a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria, o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario*". Peraltro, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo 10-*bis*, Legge n. 212 del 2000, e la codificazione dell'abuso del diritto, la posizione unanime dell'Amministrazione finanziaria è stata nel senso che il c.d. *spin - off*

immobiliare non configura in alcun modo una fattispecie abusiva laddove, come nel caso di specie, finalizzato a separare l'attività *core* dall'attività immobiliare, per sviluppare nel migliore dei modi le due attività (cfr. *ex multis*, Rispp. AdE n. 75 del 20/11/ 2018, n. 139 del 27/12/ 2018, n. 53 del 13/2/2019 e n. 72 del 21/ 02/ 2020).

Nel caso di specie, come accennato in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione della società Scissa, provvedendo a separare l'attività caratteristica di produzione di prodotti televisivi e cinematografici, nonché creazione, sviluppo e concessione in licenza di contenuti, da quella immobiliare.

Tale separazione, oltre ad ottimizzare la gestione dei due rami di azienda, è finalizzata a consentire una migliore focalizzazione nell'attività commerciale ed una riduzione del rischio complessivo aziendale in quanto lo stesso verrà ripartito su due entità che per loro natura presentano gradi di rischiosità diversi fra loro.

Inoltre, tale operazione mira a rendere maggiormente flessibile la struttura della Scissa, ottenendo benefici di carattere economico, organizzativo e funzionale anche in vista di eventuali future operazioni sul capitale da parte di terzi investitori.

A seguito dell'operazione descritta, la società Beneficiaria eserciterà un'attività immobiliare e di servizi, mentre la società scissa continuerà nella sua attività *core*.

Nella presente operazione di scissione, l'Organo amministrativo della ALFA S.p.a. esprime la volontà di:

- Separare l'attività *core* che porta con sé il rischio di impresa, da quella immobiliare;
- Trasferire alla Beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici presenti nella società Scissa;
- Ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle due attività e sviluppare le stesse;

- Non alterare in alcun modo nell'immediato successivo periodo la compagine sociale della Beneficiaria.

Si ribadisce, pertanto, che l'obiettivo dell'operazione è quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare, alleggerendo, al contempo, il rischio insito nell'attività della Scissa.

Gli elementi contabili oggetto di scissione passeranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili e fiscali.

## 12) Pubblicazione del progetto di scissione

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Roma ed il Registro delle Imprese di Ancona ai sensi dell'art. 2506 - bis, c.c.

## 13) Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti al presente progetto di scissione che non incidono sui diritti dei terzi e eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2023

### **Allegati**

-Allegato A -Patrimonio oggetto di scissione

-Allegato B - Statuto ALFA S.p.a.